



PARTE I°

NUOVE NORME SULLE ESPULSIONI E SUI TRATTENIMENTI DEGLI STRANIERI

a) premessa	pag. 1
b) la legge Turco Napoletano	pag. 1
c) l'articolo 5-bis	pag. 1
d) la legge Fini Bossi	pag. 1
- 1) il decreto di espulsione	pag. 1
- 2) la ricorribilità del decreto	pag. 2
- 3) l'esecuzione del decreto	pag. 2
e) la convalida dei trattenimenti	pag. 3
f) il trattenimento dei richiedenti asilo	pag. 3
g) la nuova procedura per i richiedenti asilo	pag. 4

PARTE II°

DISPOSIZIONI E REGOLE SUI PROCEDIMENTI

1. Il ricorso contro il decreto di espulsione	
a) il procedimento	pag. 5
b) il merito	pag. 6
c) la traduzione in lingua conosciuta	pag. 6
d) la motivazione dei decreti del prefetto	pag. 7
e) i divieti di espulsione	pag. 7
f) il mancato avviso dell'inizio del procedimento	pag. 7
2. La convalida del trattenimento	
a) il procedimento	pag. 8
b) il merito	pag. 9
c) gli accertamenti urgenti	pag. 10
d) il termine di 48 ore	pag. 10
3. La convalida dell'espulsione immediata	pag. 11
4. Il trattenimento del richiedente asilo	pag. 12

PARTE III°

CONSIDERAZIONI FINALI

a) i ricorsi di urgenza	pag. 14
b) profili di incostituzionalità	pag. 14
c) il regime transitorio	pag. 15
d) le sanatorie in corso	pag. 16

Appendice normativa

Articolo 13 (modificato) Espulsione amministrativa	pag. 17
Articolo 13-bis Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio.	pag. 21
Articolo 14 (modificato) Esecuzione dell'espulsione.	pag. 22
Articolo 19 Divieti di espulsione e di respingimento.	pag. 24
Articolo 29 (modificato) Ricongiungimento familiare.	pag. 25
Articolo 30 (modificato) Permesso di soggiorno per motivi familiari.	pag. 26
Regolamento D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 Articoli 3, 18 e 20	pag. 28
Modifiche al Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39	pag. 29
Art. 33 della legge Fini Bossi. (<i>Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare</i>)	pag. 32

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima sezione civile
Il presidente

PARTE I°

NUOVE NORME SULLE ESPULSIONI E SUI TRATTENIMENTI DEGLI STRANIERI

a) premessa

La legge cosiddetta “Fini-Bossi” sull’immigrazione, approvata definitivamente dal Senato l’11 luglio 2002, **la cui entrata in vigore è prevista per il 9 settembre 2002**, ha apportato notevoli modificazioni ed inserimenti, sia al T.U. 286 del 1998 (legge Turco Napolitano) in tema di immigrazione, sia al Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 in materia di asilo e di rifugiati.

b) la legge Turco-Napolitano

La parte delle modifiche e degli inserimenti che interessano l’autorità giudiziaria (e il tribunale in composizione monocratica), riguarda le espulsioni dei cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

La legge Turco-Napolitano, nella materia, prevedeva un sistema basato su provvedimenti progressivi,

- del prefetto, con un ordine di espulsione, consistente nell’intimazione a lasciare il paese nei quindi giorni successivi, soggetto a ricorso davanti al tribunale;
- del questore con un decreto, che in casi ben determinati, disponeva l’esecuzione della misura mediante accompagnamento forzato alla frontiera, al quale poteva conseguire il cosiddetta “trattenimento” in un centro di permanenza temporaneo, soggetto alla “convalida” da parte dell’autorità giudiziaria.

c) l’articolo 5 bis

Il Decreto legge 4 aprile 2002 n. 51 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’8 aprile 2002 n. 82) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002 n. 106 (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’8 giugno 2002 n. 133), ha previsto la possibilità ulteriore, per il questore di eseguire direttamente l’espulsione (senza il “trattenimento”), con provvedimento soggetto ad un semplice visto di legittimità dal parte del tribunale (articolo 5 bis aggiunto all’articolo 13 del T.U.). Tale disposizione, non modificata, dalla legge Fini-Bossi, è destinata a restare in vigore anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

d) la legge Fini-Bossi

1) il decreto di espulsione

La legge Fini-Bossi, non ha apportato variazioni per quanto attiene alle condizioni che legittimano il decreto di espulsione del prefetto, che rimangono legate:

- all’entrata nel territorio dello Stato elusivi del controllo di frontiera art. 13 comma 2 lettera a);

- al trattenimento nel territorio dello Stato oltre i termini di validità del visto di ingresso temporaneo (art. 13 comma 2 lettera b);
- all'appartenenza alla categoria dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica (diffidati), ovvero ad associazioni di tipo mafioso (art. 13 comma 2 lett.c).

La nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 13, precisa che il decreto è **immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato**. Di conseguenza, con l'abrogazione del comma 6 della Turco-Napolitano, il decreto **non contiene più l'intimazione** a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Solamente nell'ipotesi di scadenza del permesso di soggiorno il decreto del prefetto contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato nel termine di quindici giorni (comma 5 nuovo testo).

2) la ricorribilità del decreto

Rimane la previsione della ricorribilità avverso il decreto di espulsione, da presentarsi **davanti al tribunale del luogo in cui ha sede l'autorità (il prefetto) che ha disposto la misura** (nuovo testo del comma 8). Il termine per il ricorso è stato portato a **sessanta** giorni dalla data del provvedimento, con decisione nei venti giorni dalla presentazione. L'allungamento dei termini non cela la prospettiva che i ricorsi saranno possibili, per il futuro, **ad espulsione già avvenuta**, (stante l'immediata esecutorietà del decreto), presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei paesi di destinazione, salvo i casi in cui per le difficoltà di un accompagnamento immediato al paese di origine, lo straniero venga trattenuto in un centro di permanenza (Ponte Galeria). **Da notare, a questo proposito che non è stata ripetuta la formulazione della Turco Napolitano, che prevedeva la competenza del tribunale del luogo dove lo straniero viene "trattenuto" in attesa dell'espulsione, con la conseguenza che il "trattenuto" a Ponte Galeria dovrebbe presentare il ricorso a Firenze, se il decreto di espulsione è stato emesso da quel Prefetto.**

3) l'esecuzione del decreto

La più rilevante novità in materia di espulsioni, che diventerà operativa con la nuova legge, consiste in uno stretto collegamento tra decreto di espulsione del prefetto e la sua attuazione **che è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica**, attraverso un decreto che può essere contemporaneo a quello del prefetto (nuovo testo comma 8).

In sostanza, con l'abrogazione dei commi 6 e 7 della Turco-Napolitano e con la riformulazione del comma 4, (che prevedevano l'accompagnamento alla frontiera solamente nei casi di violazione dell'intimazione precedente o nel caso di pericolo di "fuga") **non vi sono limiti o condizioni per l'accompagnamento immediato se non quella della emissione anche contestuale di un decreto di espulsione**. Anche nel caso "residuale" di scadenza del permesso di soggiorno, e di intimazione a lasciare il territorio dello Stato nei quindici giorni, può essere disposto l'accompagnamento immediato, **qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo** di "fuga" (art. 13 comma 5, nuova formulazione).

Rimane il "giallo" sul significato da dare al comma 15 dell'articolo 13, che è rimasto invariato, secondo cui "le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri ... di essere giunto nel territorio dello Stato prima della entrata in

vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40". La riformulazione del comma 5 dovrebbe portare alla conclusione che anche per tali persone sono applicabili le norme generali sul decreto di espulsione immediato e sull'eventuale "trattenimento".

Il Decreto legge 4 aprile 2002 n. 51 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" dell'8 aprile 2002 n. 82) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002 n. 106 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" dell'8 giugno 2002 n. 133), ha aggiunto, come già visto, dopo il comma 5 dell'articolo 13 il comma 5-bis, secondo cui l'accompagnamento alla frontiera degli stranieri espulsi con decreto del prefetto è **eseguito mediante provvedimento del questore, immediatamente esecutivo, sottoposto unicamente ad un controllo di legittimità da parte dell'autorità giudiziaria.**

e) la convalida dei "trattenimenti"

La legge Fini-Bossi, non ha apportato significativi mutamenti circa il procedimento di convalida del "trattenimento" presso i centri di permanenza temporanei. Sono stati "allungati termini della permanenza, portati a **trenta** giorni (rispetto ai venti originari), con possibilità di proroga per altri trenta giorni (rispetto ai dieci originari).

Da rilevare che, mentre il comma 4 dell'articolo 14, mantiene al previsione che **la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione**, l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 13 della Turco-Napolitano, che prevedeva la competenza per i ricorsi, del tribunale del luogo del "trattenimento", fa sospettare che, nei casi di "trattenimento" eseguiti in luogo diverso, il ricorso contro il decreto di espulsione e la convalida del trattenimento stesso, siano di competenza di tribunali diversi (del luogo di emissione dell'espulsione e del luogo del trattenimento). La disposizione comunque può valere ad autorizzare il giudice della convalida all'esame della legittimità dello stesso decreto di espulsione oltre che di quello dell'accompagnamento immediato (che diventano contestuali), per cui, se lo straniero lo richiede, lo stesso giudice della convalida può decretare la nullità dei provvedimenti amministrativi, anche se emessi da altro Prefetto o Questore, e senza quindi "convalidare il "trattenimento".

f) il trattenimento dei richiedenti asilo

Va ancora aggiunto che la legge Fini-Bossi, sembra aver introdotto un nuovo caso di "trattenimento" soggetto alla procedura di convalida, da parte del tribunale.

Nel modificare o piuttosto riformulare quel che resta del **Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39**, è stata infatti introdotta una nuova ipotesi di "trattenimento" che, per i richiedenti asilo o *status* di rifugiato politico, sarà attuata in **centri di identificazione**, ancora da istituire con procedure demandate ad un regolamento.

Per gli stranieri che presentino la domanda, **qualora siano già destinatari di un provvedimento di espulsione** (secondo il comma 4 dell'articolo 1-bis del DL 416/89 modificato), **si osservano le norme di cui all'articolo 14 del T.U. 286 del 1998, in cui si prevede la permanenza nei centri di "trattenimento" con il relativo procedimento di convalida** e con l'ulteriore possibilità, nell'ipotesi in cui al domanda sia presentata dallo straniero già "trattenuto" che il tribunale, su richiesta del questore, **proroghi la permanenza di ulteriori trenta giorni.**

g) la nuova procedura per il riconoscimento del diritto di asilo

Va infine accennato, anche se la questione si proporrà in sede di merito davanti al tribunale investito con procedura ordinaria, che sulle richieste di asilo o di riconoscimento dello *status* di rifugiato, è prevista una procedura semplificata ed un procedura ordinaria, ma che, comunque, contro le decisioni di rigetto delle Commissioni territoriali, costituite presso ogni prefettura, è ammesso il ricorso al tribunale in composizione monocratica, entro quindici giorni dalla comunicazione, e che la decisione di rigetto, con la conseguente espulsione è immediatamente esecutiva.

PARTE II°

DISPOSIZIONI E REGOLE SUI PROCEDIMENTI

1. Il ricorso contro il decreto di espulsione

a) il procedimento

Per quanto attiene ai ricorsi contro i decreti di espulsione del prefetto, la normativa non risulta sostanzialmente mutata rispetto a quella della Turco-Napolitano:

Contro il decreto di espulsione del prefetto, può essere presentato ricorso al tribunale del luogo dell'autorità che lo ha disposto **entro trenta giorni** (rispetto ai cinque giorni della Turco-Napolitano) dalla comunicazione del decreto o del provvedimento (articolo 13 comma 8, nuova versione). L'abrogazione del comma 9 della Turco-Napolitano, impedisce di ritenere che sia anche competente anche il tribunale del luogo dove è "trattenuto" l'interessato, e che è competente per la convalida. Ne consegue che chi è trattenuto a Roma sulla base di una espulsione del prefetto di Firenze, dovrebbe presentare ricorso contro il decreto a Firenze, mentre la convalida sarà effettuata dal tribunale di Roma. Vedi comunque, per l'ipotesi dell'annullamento del decreto del Prefetto da parte del giudice della convalida, quanto detto nella parte prima, lettera e).

Il ricorso, può essere sottoscritto anche personalmente dallo straniero (articolo 13 comma 8, nuova versione).

Il termine per il ricorso è sempre **di trenta giorni** dalla comunicazione se lo straniero è stato effettivamente espulso e in tal caso il ricorso può essere presentato tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che certifica la sottoscrizione dell'interessato e provvede a trasmettere l'atto all'autorità giudiziaria italiana (articolo 13 comma 8 nuova versione), inviandone copia anche all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (articolo 18 del Reg.to 31 agosto 1999 n. 394).

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento (articolo 13-bis, comma 1).

L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione (articolo 13-bis, commi 2, 3, 4).

Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete (articolo 13 comma 8 modificato).

Il tribunale competente accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro **venti giorni** (in luogo dei dieci della Turco-Napolitano) dal deposito del ricorso. L'articolo 13 comma 8, nuova versione non prevede né il riferimento all'articolo 737 del c.p.c. né che l'interessato debba essere sentito. L'articolo 13-bis del T.U., nel prevedere la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, prescrive solo la comunicazione all'autorità prefettizia, il che potrebbe far dubitare che l'interessato debba essere presente all'udienza. Tale soluzione sembra non accettabile, dal momento che lo stesso comma 8 dell'articolo 13, nella nuova versione, prevede sempre "l'assistenza" allo straniero di un difensore d'ufficio. Rimane il "giallo" dello straniero "trattenuto" in luogo diverso da quello del tribunale competente alla decisione che, è quello del luogo di emissione del decreto. Potrà il tribunale di Firenze ordinare

l'accompagnamento dello straniero "trattenuto" a Roma?. O la disposizione è incostituzionale, perché limita il diritto alla difesa?.

b) il merito

Per quanto attiene al merito del ricorso si deve convenire che, sulla base delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 13 della legge Turco-Napolitano, riprodotta con la modifica del comma 8 dalla legge Fini-Bossi, il controllo del tribunale (che accoglie o rigetta il ricorso) non è solo di pura legittimità sul provvedimento, ma può prendere in esame anche altre circostanze, ignorate dal prefetto, ma dimostrate dall'interessato, che siano ostative dell'espulsione, in base a specifiche disposizioni di legge, restando escluso, ovviamente, che il giudice possa accogliere il ricorso per motivi di pura discrezionalità equitativa.

Le condizioni che rendono legittimo il decreto di espulsione sono quelle previste dall'articolo 13, comma 2 lettere a), b) e c).

La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) (sottrazione ai controlli di frontiera e scadenza del visto di ingresso) è chiaramente desumibile dal controllo del passaporto (verificarne la data del visto e dell'ingresso) ovvero dalla mancanza del passaporto stesso che fa presumere la sottrazione ai controlli di frontiera.

Per quanto attiene alla appartenenza alle categorie delle persone pericolose o mafiose (lettera c), l'accertamento non può essere fatto incidentalmente, ma tali qualifiche debbono risultare da provvedimenti precedenti, dell'autorità amministrativa o giudiziaria (foglio di via, diffida, misure di prevenzione).

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, appartenenza che, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998 costituisce presupposto dell'espulsione disposta dal Prefetto, non va accertata dall'autorità giudiziaria, bensì dalla stessa autorità amministrativa, costituendo tale accertamento il presupposto dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti. Sez. I, sent. n. 14853 del 16-11-2000, Agyekum Issaak c. Ministero dell'interno (rv 541763).

c) la traduzione in lingua conosciuta

Anche se la legge Fini-Bossi ha abrogato il comma 7 dell'articolo 13 della legge Turco-Napolitano, permane l'obbligo sancito dall'articolo 3 del Regolamento 31 agosto 1999 n. 394, della comunicazione in lingua conosciuta o comprensibile dalla straniero.

Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato (comma 3 articolo 3 del Reg.to 394 del 1999).

L'inosservanza di tale disposizione, può essere ritenuta causa di nullità del decreto del prefetto, quando il giudice di merito accerti che tale irregolarità ha compromesso le facoltà di difesa dell'interessato.

Va osservato comunque che la presentazione del ricorso può essere ritenuta prova della conoscenza e della efficacia delle facoltà difensive, e che la omissione della traduzione può invece essere causa di “rimessione in termini”, nel senso che può ritenersi ammissibile un ricorso proposto intempestivamente, contro un decreto non tradotto (o mal tradotto).

d) la motivazione del decreto del prefetto

Sulla motivazione del decreto, occorre tenere presente (a parte le persone pericolose o mafiose) che le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 13, sono diverse tra di loro e che la situazione rappresentata e dimostrata in sede di ricorso può essere diversa da quella enunciata nel provvedimento. Ad esempio la persona a cui si fa carico di aver eluso i controlli di frontiera (lettera a), può dimostrare con il passaporto di essere entrata regolarmente in Italia con un visto di ingresso anche se poi successivamente scaduto (lettera b). Tale inesattezza della motivazione, quando non risulti evidentemente frutto di un errore materiale, può essere ritenuta causa di nullità del decreto.

e) i divieti di espulsione

Altra circostanza che può condurre all'annullamento del decreto di espulsione può ravvisarsi quando lo stesso sia contrario ai divieti di espulsione di cui all'articolo 19 della legge Turco-Napolitano, non modificato, che concernono il minore di anni diciotto, il possesso della carta di soggiorno, il **convivente** con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio (esteso dalla Corte Costituzionale al marito convivente della donna).

Il divieto pure contenuto nell'articolo 19, primo comma, riguardante l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione od opinioni politiche, non può essere valutato incidentalmente dal tribunale, essendo il relativo accertamento demandato alle Commissioni territoriali delle singole prefetture in sede di domanda di asilo.

f) il mancato avviso dell'inizio del procedimento

Sono molti i ricorsi che sostengono la nullità del decreto perché è stato omesso l'avviso dell'inizio del procedimento, secondo quanto prescritto dall'articolo 7 della legge n. 241 del 1990.

Su tale punto può osservarsi che la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, è concorde nell'affermare (con qualche eccezione) che l'avviso non è necessario quando il procedimento si conclude contestualmente al suo inizio, senza che possa parlarsi di un *iter* modificabile con le deduzioni dell'interessato, e quando il provvedimento è vincolato e non discrezionale, come nel caso del decreto di espulsione.

L'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio, nei suoi confronti, del procedimento amministrativo diretto al suo rimpatrio non sussiste allorché, per la mancanza di adempimenti intermedi, l'avvio del procedimento amministrativo coincida con l'adozione dell'atto di rimpatrio stesso, in quanto, in tal caso l'interessato non ha la possibilità di interloquire con memorie e produzione di documenti. Sez. I, sent. n. 10103 del 25-09-1998 (cc. del 19-06-1998), Cantarella (rv 211398).

Posto che l'obbligo di informazione sancito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva dell'azione amministrativa, e conseguentemente alla partecipazione al procedimento da parte del cittadino nella cui sfera l'atto è destinato a incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non vizia l'attività amministrativa quando il contenuto del provvedimento sia interamente vincolato, anche con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere comunque raggiunto in concreto lo scopo cui tende la comunicazione "de qua".

Sez. V, sent. n. 1365 del 24-11-1997, Comune di Treviso c. Cassa di Risparmio di Trieste (p.d. 981030).

Il carattere vincolato del provvedimento di espulsione di un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno esclude la necessità dell'avviso di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sez. IV, sent. n. 1625 del 26-10-1999, Slawinski Krzysztof Tadeusz c. Ministero dell'interno. (p.d. 000303).

¶

2. La convalida del trattenimento

a) il procedimento

In tutti i casi in cui l'esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera (ovvero il respingimento) non può essere eseguita con immediatezza perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino (articolo 14 comma 1).

Le disposizioni sul procedimento di convalida non sono sostanzialmente mutate.

Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero è comunicato all'interessato a mani proprie a mezzo di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, contenente l'indicazione delle modalità di impugnazione, accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile (articoli 20 comma 1 e articolo 3 commi 3 e 4 del Reg.to 31 agosto 1999 n. 394).

Nel provvedimento e nella sintesi, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti negli appositi elenchi, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti saranno effettuati con l'avviso di cancellerie al difensore nominato o a quello incaricato d'ufficio (articoli 20 comma 1 e articolo 3 commi 3 e 4 del Reg.to 31 agosto 1999 n. 394).

Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento (articolo 14 comma 3).

Il tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. **Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive.** Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione (articolo 14 comma 4).

Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo di ritardo dell'esecuzione del respingimento (articolo 20 del Reg.to n. 394 del 1999, comma 5).

Nel procedimento di convalida l'autorità che ha emesso il decreto può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati (art. 13-bis, comma 2).

La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi **trenta** giorni (rispetto ai venti originari). Su richiesta del questore, il tribunale può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori trenta giorni (rispetto ai dieci originari), qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al tribunale (articolo 14 comma 5).

Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura (articolo 14 comma 6). **Non è applicabile la procedura prevista dall'articolo 737 del c.p.c. (sulla sospensione delle sentenze per le quali è fatto ricorso per Cassazione) perché tale procedimento è previsto solo per le "sentenze".**

Nel corso della procedura per la convalida del trattenimento è previsto che lo straniero possa fare contemporaneamente ricorso anche contro il decreto di espulsione del prefetto. In tale evenienza non è chiaro se il tribunale *decide, con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data del deposito del ricorso* (articolo 13 comma 8, modificato), ovvero se il termine per la decisione debba essere sempre quello di quarantotto ore per la convalida (articolo 14 comma 5 ultima parte).

b) il merito

Per quanto attiene al merito del provvedimento di convalida occorre tenere presente che la misura del trattenimento presso il centro di permanenza temporanea, come abbiamo già visto, in base al nuovo testo del comma 4 dell'articolo 13, deve essere adottato dal questore in tutti i casi in cui è stato emanato un decreto di espulsione da parte del prefetto (che non contiene più l'intimazione a lasciare il territorio entro quindici giorni e che è immediatamente esecutivo), senza alcuna distinzione tra le varie ipotesi di cui al comma 2 della stessa disposizione. Unica eccezione è prevista dal comma 5, modificato, secondo cui nel caso di scadenza di un permesso di soggiorno, il decreto di espulsione – che può essere emesso dopo che siano trascorsi sessanta giorni e lo straniero non ne abbia chiesto il rinnovo – contiene l'intimazione all'allontanamento entro il termine di quindi giorni, salvo che il prefetto, nel decreto stesso, rilevi che vi è pericolo di “fuga”

Ciò rende molto più semplice l'esame della fondatezza della richiesta che dovrà quindi essere limitata

- ad un controllo formale della regolarità del decreto del questore di accompagnamento immediato,
- al rispetto del termine di 48 ore tra il provvedimento del questore e il suo deposito in cancelleria;
- alla traduzione del provvedimento comunicato, che deve essere fatta in una lingua comprensibile e almeno in inglese, francese e spagnolo;
- alla menzione nel decreto **"dell'avvertimento"** che lo straniero può nominare un difensore di fiducia (e che in caso di omissione, sarà nominato un legale d'ufficio: DPR 31 agosto 1999 n. 394 art. 20);
- alla esistenza del decreto di espulsione del prefetto, tenuto conto che i vizi del decreto prefettizio possono essere fatti valere in sede di opposizione al decreto di espulsione, con l'avvertenza che i vizi del decreto stesso, su richiesta

dell'interessato, possono essere sanzionati dallo stesso giudice della convalida (vedi parte prima lettera e).

Ne risulta gli unici controlli "di merito" sulla legittimità del provvedimento attengono solamente alla eventuale esistenza di uno dei divieti di espulsione, previsti dall'articolo 19 del T.U.

- Sul **divieto di espulsione** dal territorio, di cui al comma 1 dell'articolo 19 del D.Lgs (straniero che si dichiara perseguitato) nessun accertamento può essere fatto in sede di convalida. Lo straniero comunque può presentare alle stesse autorità che lo trattengono, domanda per vedersi riconosciuto lo stato di apolidia o di rifugiato o di asilo politico. In tal caso l'espulsione non viene eseguita sino a quando sulla domanda non si sia pronunciata la Commissione competente.
- **il caso della donna che si dichiara in stato di gravidanza** può essere risolto in breve tempo con un accertamento effettuato presso il centro, dalla Croce Rossa, che ha la responsabilità del "campo".
- **il caso di straniero che si dichiara minore di anni diciotto** (senza documenti) esige un **accertamento di carattere medico-legale**, che può essere richiesto alla stessa autorità di polizia. Nel caso in cui si accerti (o sia fortemente dubbio) che l'interessato sia minore degli anni diciotto, **la convalida va negata ed il minore affidato ai servizi sociali** del comune di Roma, tramite il dipartimento della "Polizia dei minori", con comunicazione immediata al Tribunale per i minorenni ed al giudice tutelare.
- **il caso dello straniero che risulti coniugato** con un cittadino italiano (o sia parente entro il quarto grado) necessita dell'ulteriore circostanza della **effettiva convivenza**.
- **il caso del genitore (donna o marito convivente) di un figlio minore nato non oltre sei mesi** richiede il certificato di nascita, quello di matrimonio e l'effettiva convivenza (per il padre)

c) gli accertamenti urgenti

Va tenuto presente che, nei casi in cui è necessario un rapido accertamento (gravidanza, minore età, convivenza), può essere sfruttato il termine di 48 ore, **rinviano al giorno successivo il provvedimento sulla convalida, ad eccezione delle udienze del Sabato e del Lunedì con incarico all'autorità di P.S. di compiere i necessari accertamenti.** In questi ultimi casi può disporsi la **convalida provvisoria del trattenimento, l'inibizione alla espulsione sino al compimento degli accertamenti e la revoca della convalida, quando l'esito sia favorevole allo straniero. Qualora l'autorità non compia gli accertamenti delegati dal giudice nel termine fissato, la convalida deve essere negata o revocata.** Altra soluzione ammissibile, che in ogni caso conduce al medesimo risultato, è quella di **"riservare la decisione all'esito degli accertamenti"**, considerando che lo scioglimento della riserva **può considerarsi rientrare nei limiti temporali costituiti dall'apertura dell'udienza.**

d) il termine di 48 ore

Questione della massima rilevanza è relativa al **termine di quarantotto ore** concesso per la convalida, pena la perdita di efficacia del "trattenimento", termine che decorre dal deposito della richiesta del questore nella cancelleria. Normalmente l'udienza di convalida avviene il giorno dopo, ma nel caso di richiesta depositata il Sabato, può dubitarsi se la convalida debba avvenire entro la corrispondente ora del Lunedì. **In questo caso può ritenersi rispettato il termine purchè l'udienza abbia inizio prima dell'ora corrispondente al deposito della richiesta, senza che abbia**

rilevanza l'orario in cui lo straniero è stato sentito ovvero la singola audizione, con il provvedimento, sia stata conclusa (in questo senso per l'analogia situazione del termine per la convalida dell'arresto: Vedi Cass. 5376/90, 2833/92).

3. La convalida dell'espulsione immediata

Il Decreto legge 4 aprile 2002 n. 51 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" dell'8 aprile 2002 n. 82) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002 n. 106 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" dell'8 giugno 2002 n. 133), ha aggiunto dopo il comma 5 dell'articolo 13 il comma 5-bis, secondo cui **"nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione"**.

Tale procedimento di "convalida", non si inquadra evidentemente in alcun tipo di procedimento, previsto dai codici di rito, essendo unicamente paragonabile ai "visti di esecutorietà" del pretore, previsti su alcuni atti amministrativi, ormai soppressi dal Decreto Legislativo n. 51 del 1998 (articolo 229). Non è prevista infatti alcuna contestazione, né l'audizione dell'interessato o una qualche forma di contraddittorio o difesa, per cui si deve ritenere che il Tribunale monocratico non possa che effettuare un **controllo puramente formale sugli atti trasmessi a corredo della comunicazione, dai quali evincere la sussistenza (o la non sussistenza) dei requisiti richiesti per la legittimità del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera emesso dal questore.**

L'accompagnamento immediato e forzato, presuppone ovviamente uno specifico **provvedimento del questore che per espressa disposizione è immediatamente esecutivo e contro il quale non è prevista alcuna forma di opposizione, né alcuna possibilità di "sospensione" da parte dell'autorità giudiziaria, che deve procedere ad una "convalida"** nelle 48 ore dalla comunicazione, che, nella maggior parte dei casi sarà "postuma" senza che l'eventuale provvedimento di rigetto possa avere alcuna conseguenza, in caso di già avvenuta esecuzione. Resta unicamente salva la possibilità per lo straniero "respinto" di proporre opposizione al decreto di espulsione del Prefetto, al quale è stata data esecuzione con provvedimento del Questore, entro trenta giorni, per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello stato di destinazione.

Tale procedimento, è in vigore dall'8 giugno 2002, e la disposizione non risulta modificata dalla legge Fini-Bossi, tuttavia, l'entrata in vigore della nuova normativa porterà ad **una riconsiderazione dei requisiti richiesti per la legittimità del provvedimento.**

La legge Turco-Napolitano, infatti, limitava la possibilità dell'accompagnamento forzato alla frontiera nei soli casi di indebito trattenimento oltre il termine di quindici giorni dall'intimazione contenuta nel decreto del prefetto, nonché alle persone pericolose per la sicurezza e la moralità o di appartenenti ad organizzazioni mafiose, ovvero alla mancanza di documento di identificazione ed al concreto pericolo di fuga, con esclusione del caso dello straniero che sia entrato legalmente nello Stato

(visto turistico o altro) e si sia trattenuto oltre i termini consentiti e sia in possesso di valido documento di identificazione.

La modifica al comma del 4 dell'articolo 13, di cui alla legge Fini-Bossi, ha reso invece obbligatoria l'esecuzione immediata del decreto di espulsione, che sia stato pronunciato dal prefetto, per tutti i motivi che lo legittimano, tramite un provvedimento del questore che, ovviamente, non è tenuto a fare alcuna distinzione tra le ipotesi previste dal comma 2 dell'articolo 13. Unica eccezione è quella prevista dall'articolo 5, come modificato, secondo cui l'espulsione immediata dello straniero che abbia lasciato scadere il permesso di soggiorno, senza averne chiesto il rinnovo, per oltre sessanta giorni, è consentita solamente quando il prefetto, nel suo decreto, rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

I requisiti per la “convalida” dell'espulsione immediata, dalla data di entrata in vigore della Fini-Bossi, quindi, saranno limitati

- a) alla sufficiente motivazione del decreto del questore con indicazione delle circostanze di fatto che lo giustificano, con richiamo alle norme applicabili nella specie;
- b) al rispetto del termine di 48 ore;
- c) alla allegazione del decreto di espulsione del prefetto;
- d) alla motivazione, nel decreto del prefetto, del concreto pericolo di sottrazione all'esecuzione, nel caso dello straniero che abbia lasciato scadere il permesso di soggiorno;
- e) alla indicazione nel decreto di espulsione immediata del questore verso quale Stato lo straniero è destinato, onde verificarne la correttezza;
- f) quando ricorra alcuna delle circostanze di divieto di espulsione, di cui all'articolo 19 del T.U.

4. Il trattenimento del richiedente asilo

La legge Fini-Bossi, modifica anche le disposizioni relative ai procedimenti per il riconoscimento del diritto all'asilo o alle *status* di rifugiato politico, integrando quel che resta del **Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.**

E' stata infatti introdotta una nuova ipotesi di “trattenimento” che, per i richiedenti asilo o *status* di rifugiato politico, sarà attuata obbligatoriamente in **appositi centri di identificazione**, ancora da istituire e con procedure demandate ad un regolamento.

Per gli stranieri che presentino la domanda, **qualora siano già destinatari di un provvedimento di espulsione** (secondo il comma 4 dell'articolo 1-bis DEL dl 416/98 modificata), **si osservano le norme di cui all'articolo 14 del T.U. 286 del 1998.**

Ciò vuol dire che quando lo straniero presenti la domanda essendo già colpito da un decreto di espulsione, **lo stesso dovrà essere sempre “trattenuto” in un centro di permanenza temporaneo, tra quelli individuati in base all'articolo 14 del T.U. e che tale “trattenimento” dovrà essere “convalidato” dal tribunale secondo la procedura prevista dallo stesso T.U. per un periodo di complessivi trenta giorni.**

E' dubbio che tale periodo possa essere “prorogato” per altri trenta giorni, come previsto dal comma 5 (riformulato) dell'articolo 14 del T.U., che fa riferimento a difficoltà per l'identificazione o per l'acquisizione dei documenti di viaggio, e cioè ad

ipotesi estranee alle finalità del particolare “trattenimento”, diretto all’espletamento della procedura presso le Commissioni territoriali prefettizie.

Secondo l’articolo 1-ter del DL 416/98 modificato, è invece previsto che **qualora sia già in corso un trattenimento** (sulla base delle norme del T.U. sulle espulsioni) il questore possa chiedere al tribunale **la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni, per consentire l’espletamento della procedura.**

Che tale proroga vada ad aggiungersi al periodo, eventualmente già prorogato in base al comma 5 dell’articolo 14 del T.U., sembra evidente, ove si consideri che lo scopo della disposizione è quello di impedire che lo straniero, “trattenuto” nel centro, presenti la domanda allo scadere dei termini “ordinari”, allo scopo di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, sino al termine della procedura stessa.

Non è chiaro se i trenta giorni di proroga vadano calcolati dal momento della presentazione della domanda o da quello della richiesta del questore. Poiché secondo il disposto dell’articolo 1-ter comma 3, il questore deve provvedere, “appena ricevuta” la richiesta, sembra preferibile la prima soluzione (termine che decorre dalla presentazione della domanda), per evitare che i possibili ritardi dell’autorità si riflettano a danno del richiedente asilo.

Per la convalida del trattenimento del richiedente asilo, che dovrà essere richiesta entro 48 ore dal decreto del questore che lo disponga e che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, entro le 48 ore dal deposito della richiesta stessa, il tribunale, in camera di consiglio, sentito l’interessato, dovrà accertare:

- che il decreto del questore faccia riferimento alla circostanza della presentazione della domanda e della esistenza di un **precedente** decreto di espulsione;
- l’esistenza del decreto di espulsione del prefetto, che dovrà essere allegato;;
- l’esistenza della domanda, che dovrà essere allegata in copia, con la data della presentazione;

Va richiamata l’attenzione sulla circostanza secondo cui lo straniero, **fermato per aver eluso i controlli di frontiera, o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare, qualora faccia domanda di asilo**, dovrà essere trattenuto obbligatoriamente presso uno degli istituendi **centri di identificazione**, (articolo 1-bis, comma 2 lettera *a* e comma 3), e non in un centro di permanenza temporaneo di cui all’articolo 14 del T.U. delle leggi sull’immigrazione.

Ne consegue che dovrà essere considerata illegittima la richiesta di convalida di un “trattenimento ordinario” (ad esempio Ponte Galeria), quando il decreto di espulsione del prefetto, sia posteriore alla data della domanda di asilo poiché è evidente che l’espulsione non può essere disposta, strumentalmente, allo scopo di ottenere un trattenimento presso un centro “ordinario”, quale conseguenza della domanda stessa.

Tale ultima situazione, richiederà, in sede di convalida del trattenimento, che sia specificata (e dimostrata) la data della presentazione della domanda.

PARTE III°

CONSIDERAZIONI FINALI

a) i ricorsi di urgenza

Come abbiamo già detto nelle *premesse* le nuove disposizioni, al di là delle valutazioni di carattere politico, vanno nella direzione di una maggiore possibilità di esecuzione delle espulsioni, ed anche in una indubbia limitazione dei controlli e degli ambiti di operatività, dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'immediata esecutorietà dei provvedimenti del prefetto e del questore, anche in pendenza di reclami, ricorsi o procedimenti di convalida, con la conseguente impossibilità di esperimento di qualsiasi forma di impugnazione, prima della esecuzione dell'espulsione immediata, fanno prevedere che sarà possibile la presentazione di ricorsi tenenti alla "sospensione" dell'espulsione, in tutti quei casi in cui la stessa non sia già avvenuta.

Su tale punto occorre dire che è assai dubbia la possibilità di un ricorso cautelare urgente ex art. 700 del c.p.c.,

- sia perché vige il principio della irrevocabilità da parte della A.G. dei provvedimenti dell'Autorità amministrativa, con la conseguente impossibilità di una sospensiva;
- sia perché il ricorso cautelare "ante causam" non è supportato da un corrispondente giudizio di merito, essendo eventualmente demandata la soluzione di ogni questione urgente nell'ambito dei ricorsi e dei procedimenti di convalida previsti dalla normativa, con l'accoglimento del ricorso o il rigetto della convalida;
- sia perché di fronte ad un provvedimento del Prefetto e del Questore, che sia fondato su circostanze che lo legittimano, è difficilmente ravvisabile un "fumus boni iuris" che sia rapportato a situazioni di illegittimità sostanziale, e non a irregolarità puramente formali.

L'unico "spazio" che può riconoscersi infatti, a provvedimenti giurisdizionali "urgenti", comunque di difficile collocazione processuale al di fuori della loro naturale sede di ricorso o di procedimento per convalida, sono quelli legati a situazioni che integrano il divieto di espulsione, ovvero legate alla esistenza di un titolo valido e non revocato o scaduto, che abilita l'interessato al soggiorno nello Stato.

b) profili di incostituzionalità

Più consistenti e forse fondate, potranno essere valutate le eccezioni di incostituzionalità della nuova normativa, che saranno sicuramente presentate nel tentativo di ridurre la portata delle disposizioni attinenti alle espulsioni.

Premesso che la legge Turco-Napolitano ha sin qui retto al vaglio della Corte Costituzionale, gli argomenti che possono dar adito a sospetto di incostituzionalità, introdotti dalla legge Fini-Bossi possono indicarsi:

- nel termine di permanenza presso i centri, portato a trenta giorni, e prorogabile di altri trenta, in relazione al divieto di restrizione della libertà personale, che sia proporzionale alla fattispecie concreta (articolo 13 cost.);

- nella previsione di una esclusiva competenza, per i ricorsi, del tribunale del luogo dove il decreto è stato emesso, senza la previsione della competenza del tribunale del luogo dove l'interessato è "trattenuto", che può limitare o rendere impossibile il diritto a difesa (articolo 24 cost.);
- nella previsione di una assoluta esecutorietà dei decreti del prefetto e del questore, senza possibilità di sospensione della espulsione. La nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 13, precisa che il decreto è immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Di conseguenza, con l'abrogazione del comma 6 della Turco-Napolitano, il decreto non contiene più l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. L'obbligo per il questore di eseguire tutti i decreti di espulsione, mediante accompagnamento immediato e forzato alla frontiera, fa sì che il ricorso contro il decreto di espulsione è reso possibile solamente tramite le rappresentanze diplomatiche o i consolati italiani dello Stato di destinazione, ad espulsione già avvenuta, il che vanifica o sminuisce gli effetti di un accoglimento del ricorso stesso (articolo 24 cost.)
- nella previsione di una espulsione diretta senza controllo dell'autorità giudiziaria, di cui al nuovo art. 5-bis, chiamata a dare un semplice visto di legittimità, senza contraddittorio ed alcuna possibilità di difesa. La illegittimità costituzionale dell'espulsione diretta e della convalida, è stata accolta da questo tribunale con ordinanza depositata il 16 agosto 2002.

c) il regime transitorio

L'incidenza delle modifiche apportate alla Turco-Napolitano, non pone particolari e rilevanti problemi.

Sul regime processuale dei ricorsi contro i decreti di espulsione, può dirsi che i nuovi termini di trenta giorni saranno immediatamente applicabili anche ai provvedimenti presi prima della entrata in vigore, purchè a quella data non siano già decorsi i cinque giorni previsti dalla Turco-Napolitano la cui "consumazione" determina l'irrevocabilità dei decreti stessi.

Altrettanto può dirsi per il periodo di massima permanenza nei centri di "trattenimento", per cui la sopravvenienza della nuova normativa nei venti giorni previsti, porterà automaticamente il periodo a trenta giorni, con possibilità di ulteriore proroga di altri trenta giorni.

Nel caso, invece, che lo *ius superveniens*, intervenga nel periodo di "proroga" di dieci giorni previsto dalla Turco-Napolitano, tale periodo massimo non potrà essere mutato, perché autorizzato da un provvedimento della A.G., che non ci sembra possa essere revocato o modificato.

Per quanto attiene alla immediata esecutorietà dei decreti di espulsione, non vi è dubbio che quelli emessi prima dell'entrata in vigore della Fini-Bossi, contenenti l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, non saranno eseguibili prima del decorso di tale termine. E' evidente, tuttavia che, decorso il termine, il questore potrà procedere alla loro esecuzione, con l'accompagnamento forzato, secondo le regole della nuova normativa.

d) le sanatorie in corso

La legge Fini Bossi, ha introdotto una norma che consente la regolarizzazione ovvero la “sanatoria” per le collaboratrici domestiche e per le “badanti”, impiegate irregolarmente nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della normativa, mediante una dichiarazione di “emersione” da parte del datore di lavoro e dopo una complessa procedura di verifica.

Analoga sanatoria è concessa anche per i lavoratori “in nero” (è certo che sarà emesso un decreto legge, con gli stessi termini).

Indubbiamente si presenta il problema, denunciato nei risorsi, relativamente a persone che sono state destinatarie di un decreto di espulsione, ma che potrebbero essere “sanate”.

La questione si presenta di grande rilevanza ove si consideri che il decreto di espulsione, **si pone di ostacolo alla sanatoria**, ai sensi del comma 7 dell’articolo 33, per cui è evidente l’ingiustizia per tutti colori che sono stati “intimati” in prossimità dell’entrata in vigore della disposizione.

La legge, d’altro canto, prevede una sanatoria retroattiva in favore dei “datori di lavoro” (comma 6) e può ritenersi, implicitamente che tale retroattività si estenda anche ai “lavoratori” che abbiano prestato la loro opera in regime di clandestinità.

Può darsi che tale incongruenza sia incostituzionale (in relazione alla disparità di trattamento tra persone, raggiunte o non raggiunte dal decreto, ma nella stessa posizione sostanziale,): una interpretazione “costituzionale” della disposizione può giungere immediatamente agli stessi risultati.

Si può infatti ritenere legittimamente che la esibizione della dichiarazione di emersione, compiuta nelle more, conduca ad un annullamento del decreto di espulsione, che potrà eventualmente essere reiterato se la procedura di sanatoria non abbia un esito favorevole.

In relazione a tale situazione si può ipotizzare che, per i risorsi avverso i decreti di espulsione, quando venga evidenziata la presenza di circostanze che autorizzerebbero la sanatoria (con qualche sostegno probatorio), la decisione venga rinviata per dare tempo agli interessati per la dichiarazione di “emersione”.

Più difficile è dare una soluzione agli analoghi casi che possono presentarsi nelle procedure di convalida, in cui non vi è possibilità di rinvio e la decisione deve avvenire entro 48 ore.

La convalida dovrà essere data, salvo i casi in cui venga presentata la dichiarazione di “emersione”, potendosi rinviare la definizione della procedura al ricorso contro il decreto di espulsione (che nei casi di “trattenimento” sarà ancora possibile).

Articolo 13
Espulsione amministrativa.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (13), come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (14), o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (15), come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (16).

«3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14»;

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. VECCHIO TESTO

«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che

ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico»;

«4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5»;

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione; b) è espulso ai sensi del comma 2, lett. c) e il prefetto rilevi, sulla base delle circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento (5/cost) (7/cost).VECCHIO TESTO

«5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento»;

5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento (5/cost) (7/cost).VECCHIO TESTO

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto

L'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.

6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento (5/cost) (7/cost).

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

ABROGATO

«8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete»;

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato (16/cost) (8/cost).VECCHIO TESTO

9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile (16/a) (16/cost).ABROGATO

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (17), e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete (17/cost).ABROGATO

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo»;

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato (19/cost) (21/cost).VECCHIO TESTO

«14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia».

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato (19/cost) (21/cost).VECCHIO TESTO

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (17/a). In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

La Corte costituzionale ha sempre ripetutamente rigettato o dichiarato inammissibili tutte le eccezioni sollevate con riferimento all'articolo 13.

Articolo 13-bis

Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio.

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, **il tribunale** fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione (17/b).

¶

Articolo 14
Esecuzione dell'espulsione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (11/cost).

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno (11/cost).

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al **tribunale in composizione monocratica**, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento (6/cost) (11/cost).

4. **Il tribunale in composizione monocratica**, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione (5/cost) (6/cost) (7/cost) (11/cost).

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice»;

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore (6/cost) (7/cost) (11/cost).VECCHIO TESTO

«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di

lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

La Corte Costituzionale ha sempre e ripetutamente respinto tutte le eccezioni sollevate con riferimento alle disposizioni dell'articolo 14

Articolo 19 **Divieti di espulsione e di respingimento.**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

- a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana (18/cost);
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (18/a) (19/cost) (20/cost).

(18/a) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2000, n. 376 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'**illegittimità** della presente lettera, che sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 17 della L. 6 marzo 1998, n. 40, **nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.**

Cassazione Civile

Divieto di espulsione dei minori degli anni 18

- non estensibilità della previsione ai genitori degli stessi

1. La disposizione di cui all'art. 17 della legge n. 40 del 1998 (poi trasfusa nell'art. 19 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998), secondo la quale "non è consentita (salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza) l'espulsione dei minori di anni diciotto" non può interpretarsi nel senso che, nel caso di minori che siano figli di genitori clandestinamente introdotti nel territorio nazionale, il divieto di espulsione si estenda, per insopprimibili esigenze di unità della famiglia, anche a tali genitori. Ad un tal riguardo, infatti, lo stesso art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998 cit. precisa che, nell'ipotesi di genitori stranieri clandestini raggiunti da provvedimento di espulsione, " il minore ha il diritto di seguire il genitore (o l'affidatario) espulso", e quindi il genitore, nell'esercizio di quel diritto per conto del figlio, ha il diritto di portarlo con sé nel luogo di destinazione, con ciò rimanendo pertanto esclusi sia il paventato "vulnus" alla unità familiare, sia l'aberrante conseguenza che, in presenza di minori, resti impedita l'applicazione della normativa nazionale di tutela della integrità delle frontiere anche nei confronti di stranieri maggiorenni.

Sez. I, sent. n. 9326 del 14-07-2000, Lejthija c. Pref. Ravenna (rv. 541075).

Articolo 29
Ricongiungimento familiare.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

«b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale»;

c) genitori a carico **«qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute»;**

d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana. ABROGATO

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore

naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5».

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
VECCHIO TESTO

Articolo 30

Permesso di soggiorno per motivi familiari.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La

conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

«1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno.

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al **tribunale in composizione monocratica** del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Regolamento D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394

Art. 3. Comunicazioni allo straniero.

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irrepibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

Art. 18. Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.

1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del testo unico, curano l'inoltro alla competente autorità giudiziaria del ricorso presentato all'estero, inviadone copia anche all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

Art. 20. Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo di ritardo dell'esecuzione del respingimento (5/cost) (6/cost).

Tutte le eccezioni di incostituzionalità sono state respinte dalla Corte Cost.

Modifiche al Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39

Art. 1.

- omissis-

3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. **Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.**

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

[7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.] ABROGATO

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

- omissis -

«Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere di spostato nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) – 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.

5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) – 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.

2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.

- omissis -

Art. 33 della legge Fini Bossi.

*(Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare)*

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;

c) certificazione medica della patologia o *handicap* del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la

tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera *a*), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: *a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b)* che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; *c)* che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.